



Tribunale di Novara Sezione Civile

Così composto:

Dott. G. Pascoare Presidente *NSL*

Dott. F. Profornieri Giudice

Dott. M. Vercchi Giudice

Premesso che in data 21.8.13 è entrata in vigore la L. n. 98/2013;

Letta l'istanza depositata il 20.2.14 con il quale Shaf s.p.a. chiede la nomina del CG e prospetta un'operazione straordinaria consistente nella creazione di una new.co. interamente partecipata e nella cessione alla stessa dell'azienda all'esito di una procedura competitiva;

Ritenuta accoglibile l'istanza di nomina di CG, posto che il ricorso ex art. 161, co. 6 LF è stato presentato prima dell'entrata in vigore della riforma legislativa sopracitata, ma la richiesta di proroga del termine è stata depositata successivamente;

Ritenuto, del resto, che a seguito della riforma succitata la figura del CG, nella fase del c. concordato in bianco, abbia sostituito quella dell'ausiliario, nominato in precedenza proprio al fine di fornire al Tribunale l'expertise necessaria alla valutazione delle istanze di autorizzazione a compiere atti di straordinaria amministrazione caratterizzati da complessità tecnica e potenziale dannosità per il ceto creditorio;

Rilevato che, nel caso di specie, l'operazione oggetto dell'istanza di autorizzazione si palesa tecnicamente complessa e, anche qualora autorizzata, appare oltremodo opportuno che si svolga sotto la supervisione del medesimo professionista chiamato a valutare la proposta concordataria, quando la stessa verrà presentata, nel precipuo ed esclusivo interesse del ceto creditorio;

P.Q.M.

pza-

Nomina Commissario Giudiziale il Avv/Dott./Rag.

Patrizio Rivo

AVVERTE

Che, quando comunque risulta che l'attività del debitore è manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e del piano, il Tribunale, sentito il debitore ed il Commissario Giudiziale (se nominato) abbrevia, anche d'ufficio, il termine di dilazione concesso.

AVVERTE

Che, se il Commissario Giudiziale accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, ha dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, ha esposto passività insussistenti o ha commesso atti in frode alle ragioni dei creditori, (art. 173 L.F.) deve riferirne immediatamente al Tribunale per l'eventuale dichiarazione di improcedibilità della domanda o per l'eventuale emissione di sentenza di fallimento (reclamabile ex art. 18 L.F.), su istanza di uno o più creditori o su richiesta del P.M., previa convocazione del debitore ex art. 15 L.F.

DISPONE

che il presente decreto sia:

- a) comunicato al Pubblico Ministero (in sede);
- b) pubblicato a cura della cancelleria nelle forme previste dall'art. 166 L.F., sul sito www.tribunale.novara.it e nel Registro delle Imprese;

Si comunichi a parte ricorrente.

Novara, 20/2/14



Il Presidente rel.

Giudice Rivo